

CONTRIBUTI ENERGIA IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE **INDICAZIONI OPERATIVE**

[Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2023](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2023, ha individuato i criteri e le modalità per l'accesso al contributo a valere sui fondi previsti per far fronte agli aumenti dei costi per l'energia termica ed elettrica di cui all'[art. 8, commi 1 e 2, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 \(c.d. "Aiuti Ter"\)](#) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nonché i criteri di quantificazione del contributo e le procedure di controllo anche successive all'erogazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.L. citato.

Si ricorda, infatti, che, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, l'art. 8 su citato ha istituito degli appositi fondi finalizzati al riconoscimento di un contributo straordinario a favore degli enti del Terzo settore ed ha espressamente demandato ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione dei criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

In forza di quanto previsto dall'art. 2 del DPCM 8 febbraio 2023, il contributo può essere richiesto:

a) in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni (art. 8, comma 1, D.L. n. 144 del 2022) da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità, ed, in particolare,

a1) **enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore** di cui all'art. 45 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

a2) **organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di migrazione** di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

a3) **associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione** di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

a4) **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;

a5) **enti religiosi civilmente riconosciuti**;

Pertanto, per richiedere il contributo relativo al fondo di cui alla lett. a) è necessario:

- 1) erogare prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;**
- 2) rientrare in una delle categorie di cui alle lett. a1), a2), a3), a4), a5);**

GLI ENTI CHE SODDISFANO **ENTRAMBE QUESTE CONDIZIONI** POSSONO RICHIEDERE IL CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO DI CUI ALLA LETT. A).

b) in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni (art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022), da **enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane**, ed, in particolare,

b1) **enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore** di cui all'art 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b2) **organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione** di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b3) **associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione** di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b4) **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;

b5) **enti religiosi civilmente riconosciuti**;

b6) **associazioni**;

b7) **fondazioni**;

b8) **aziende di servizi alla persona** di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

Pertanto, per richiedere il contributo relativo al fondo di cui alla lett. b) è necessario:

1) **erogare prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane**;

2) **rientrare in una delle categorie di cui alle lett. b1), b2), b3), b4), b5), b6), b7), b8).**

GLI ENTI CHE SODDISFANO **ENTRAMBE QUESTE CONDIZIONI** POSSONO RICHIEDERE IL CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO DI CUI ALLA LETT. B).

c) in relazione al fondo pari a 100 milioni (art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175), da:

c1) **enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore** di cui all'art 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c2) **organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione** di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c3) **associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione** di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c4) **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;

c5) **enti religiosi civilmente riconosciuti**.

Via Latina, 20 – 00179 Roma
www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net
Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383

Pertanto, per richiedere il contributo relativo al fondo di cui alla lett. c) è sufficiente rientrare in una delle categorie di cui alle lett. c1), c2), c3), c4), c5).

GLI ENTI CHE NON RIENTRANO NELLE CATEGORIE DI CUI ALLA LETT. A) E B), OSSIA QUELLI CHE NON EROGANO LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE O SOCIO-ASSISTENZIALI IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA' (LETT. A) O PER PERSONE ANZIANE (LETT. B), MA CHE RIENTRANO IN UNA DELLE CATEGORIE INDICATE ALLE LETT. C1), C2), C3), C4), C5) (ENTI ISCRITTI AL RUNTS, ODV COINVOLTE NEL PROCESSO DI TRASMIGRAZIONE, APS COINVOLTE NEL PROCESSO DI TRASMIGRAZIONE, ONLUS, ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI) POSSONO RICHIEDERE IL CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO DI CUI ALLA LETT. C).

Per facilitare l'individuazione del fondo per cui presentare la richiesta, è possibile seguire la tabella seguente.

Prestazioni erogate	Tipologia di ente	Fondo per cui presentare la richiesta
prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità	<ul style="list-style-type: none"> - enti iscritti nel RUNTS; - organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione; - associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione; - ONLUS di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe; - enti religiosi civilmente riconosciuti. 	FONDO DI CUI ALLA LETT. A
prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane	<ul style="list-style-type: none"> - enti iscritti nel RUNTS; - organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione; - associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione; - ONLUS di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe; 	FONDO DI CUI ALLA LETT. B

Via Latina, 20 – 00179 Roma
www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net
 Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383

	<ul style="list-style-type: none"> - enti religiosi civilmente riconosciuti; - associazioni; - fondazioni; - aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. 	
<p>In tutti gli altri casi, quindi se NON si erogano le prestazioni individuate sopra (ad es. si erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali <u>ma non</u> in regime residenziale o semiresidenziale; o non si erogano prestazioni rientranti nella categoria di quelle socio-sanitarie o socio-assistenziali, perché ad es. sono esclusivamente sanitarie).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - enti iscritti nel RUNTS; - organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione; - associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione; - ONLUS di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe; - enti religiosi civilmente riconosciuti. 	<p>FONDO DI CUI ALLA LETT. C</p>

Procedendo a tale tipo di verifica, si potrà, allora, identificare la quota di fondo per cui si potrà fare la richiesta a), b) o c).

N.B.: il contributo per ciascuno degli enti è riconosciuto in relazione ad uno dei fondi o quota di fondo di cui al comma 1, lettera a), b) e c), non essendo gli stessi cumulabili.

QUANDO SARA' POSSIBILE PRESENTARE LA RICHIESTA?

Il decreto prevede che sarà possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma informativa di cui all'art. 3 e **per i successivi trenta giorni**.

Si tratta della piattaforma informatica «Contributo energia», a cui si potrà accedere direttamente dal sito del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

N.B. La piattaforma NON è ancora attiva, nel momento in cui verrà attivata si avranno 30 giorni di tempo per presentare la richiesta.

Si stabilisce che essa entrerà in vigore entro tre mesi dalla data in cui verrà stipulata la convenzione con Invitalia S.p.A.

COME SI PRESENTA LA RICHIESTA?

A norma dell'art. 3, per accedere al contributo, il richiedente dovrà:

- registrarsi attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale ("SPID") o attraverso la carta d'identità elettronica ("CIE") ovvero la carta nazionale dei servizi ("CNS") sulla piattaforma informatica «Contributo energia»;

Via Latina, 20 – 00179 Roma
www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net
 Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383

- compilare l'istanza disponibile sulla piattaforma.

Questa è l'unica procedura prevista, pertanto non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse.

N.B.: Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante è richiesto il **possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.**

QUALI SONO I DOCUMENTI DA ALLEGARE?

Affinché possa essere considerata valida, l'istanza deve essere corredata, da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto segue:

a) i dati identificativi dell'ente ovvero denominazione, sede legale e codice fiscale nonché l'indicazione della categoria, tra quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), in cui rientra;

b) per le categorie di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), gli estremi dell'autorizzazione o dell'accreditamento o del convenzionamento;

c) le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell'ente richiedente;

d) il fondo o la quota di fondo tra quelli previsti all'art. 2 comma 1 lettera a), b) e c) in relazione al quale si sceglie di richiedere il contributo;

e) gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l'accredito, che deve essere intestato all'ente richiedente;

f) ove richiesto la regolarità contributiva e l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) l'importo totale al netto dell'IVA riportato nelle fatture relative al terzo trimestre dell'anno 2022 e al terzo trimestre dell'anno 2021 per il pagamento del costo dell'energia termica ed elettrica;

h) per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) l'importo totale al netto dell'IVA riportato delle fatture relative ai primi tre trimestri dell'anno 2022 e ai primi tre trimestri dell'anno 2021 per i pagamenti all'acquisto di energia e gas naturale;

i) che l'utenza in relazione alla quale è inoltrata istanza per il riconoscimento del contributo è intestata all'ente richiedente o alla pubblica amministrazione che ha concesso l'immobile;

l) che l'ente richiedente nel periodo cui si riferisce la richiesta di contributo abbia erogato i servizi;

m) che l'ente richiedente sostiene il pagamento dell'utenza;

n) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica;

L'applicazione prevede il rilascio di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.

Via Latina, 20 – 00179 Roma
www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net
Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO?

Secondo quanto previsto dall'art. 4, il contributo viene calcolato applicando all'incremento del costo, registrato nei periodi utili di cui alle lettere g) e h), comma 2, dell'art. 3 del decreto, una percentuale di liquidazione determinata secondo il prospetto di seguito riportato:

Percentuale di incremento del costo	Percentuale di liquidazione
Pari al 100% o maggiore del 100%	80% dell'incremento
Compresa tra il 99,99 % e l'80%	70% dell'incremento
Compresa tra il 79,99 % e il 60%	60% dell'incremento
Compresa tra il 59,99 % e il 40%	50% dell'incremento
Compresa tra il 39,99 % e il 20%	40% dell'incremento

N.B.: non sono erogabili contributi qualora la percentuale di incremento del costo è inferiore al 20%.

Nella ipotesi di fatture riferibili anche ai periodi non rientranti in quelli per i quali è riconosciuto il contributo, la quantificazione del costo avviene secondo il seguente calcolo:
 importo totale della fattura al netto dell'IVA /(diviso) il numero totale dei giorni ricompresi della fattura stessa X (moltiplicato) il numero di giorni rientranti nel periodo utile ai fini del riconoscimento del contributo.

Il contributo per le quote di fondo di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) e b) è, in ogni caso, erogabile nella misura massima di 50.000 euro per ogni soggetto richiedente.

Il contributo per il fondo di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) è in ogni caso erogabile nella misura massima di 30.000 euro per ogni soggetto richiedente.

COME E QUANDO VERRA' EROGATO IL CONTRIBUTO?

Al fine di procedere all'erogazione del contributo, Invitalia S.p.A. predisporrà **tre elenchi** dei soggetti ammessi a contributo in relazione a ciascuno dei fondi di cui all'art. 2, lettere a), b) e c), secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi, e dando priorità, nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto.

Entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Ministero per le disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concedono, con provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari ammessi a ciascuno dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b) e c), i contributi sulla base degli elenchi predisposti.

Il contributo è erogato **in un'unica soluzione** in base all'ordine di posizione nell'elenco redatto a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

Via Latina, 20 – 00179 Roma
www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net
 Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383

Si precisa, poi, che i contributi di cui al decreto in esame sono cumulabili sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concorrenza dell'intero importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime *de minimis*.

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E CONTROLLI

L'art. 5, ai fini del riconoscimento e dell'erogazione del contributo, prevede che il Ministero per le disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano apposita convenzione con Invitalia S.p.a. che procede ad implementare la piattaforma, ad effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute, ad eseguire le operazioni di quantificazione ed erogazione del contributo, nonché ad espletare i controlli e alle operazioni di eventuale revoca del contributo.

Fermo restando l'effettuazione delle operazioni di controllo a campione nella misura del 10 per cento delle domande ammesse a contributo sui requisiti ed il rispetto dei limiti, **le modalità di espletamento delle relative operazioni sono definite con successivo decreto-direttoriale, da adottarsi entro trenta giorni dell'entrata in esercizio della piattaforma.**

Nota elaborata dal Centro Studi Giuridici e Sociali di Anffas Nazionale

Via Latina, 20 – 00179 Roma
www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net
Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383